

Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb.

(Delibera di Plenum in data 9 maggio 2018, così come modificata al 12 settembre 2018)

1. Premesse
2. I provvedimenti acquisibili nella banca dati
 - 2.1. I provvedimenti del settore civile
 - 2.2. I provvedimenti del settore penale
3. La tutela della privacy
4. L'acquisizione dei provvedimenti nella prima fase e <a regime>.
5. La struttura deputata alla raccolta dei provvedimenti a livello locale
 - 5.1. I RAM
 - 5.1.1. I compiti dei RAM
 - 5.1.2. La nomina e la conferma dei RAM
 - 5.1.3. L'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria
 - 5.1.4. L'attività di formazione dei RAM
 - 5.2. L'attività di raccolta dei provvedimenti
6. I poteri di coordinamento dei Presidenti delle Corti di Appello

1. Premesse

Con delibera del 31 ottobre 2017, il Plenum del CSM ha approvato le linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito.

Secondo le linee guida approvate dal Consiglio, la creazione della banca dati è volta alla diffusione della giurisprudenza di merito, onde assicurare lo scambio e dunque la circolarità delle informazioni su materie rilevanti fra i giudici dei diversi distretti sul territorio nazionale, garantire un costante dialogo bidirezionale fra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito, nonché dare modo agli operatori del diritto (in questa fase, soltanto ai magistrati) di avere un quadro completo della giurisprudenza non solo di legittimità, ma anche di merito su questioni d'interesse. L'Archivio Merito potrà assicurare, pertanto, il tempestivo accesso alle prime letture ed applicazioni concrete delle novità normative - nazionali e comunitarie - e giurisprudenziali, sia delle Corti nazionali (in particolare, le Sezioni Unite della cassazione e la Corte Costituzionale), sia delle Corti sovranazionali (in particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Europea per i diritti dell'uomo).

L'Archivio Merito raccoglierà inoltre quei provvedimenti che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici di merito su temi decisori rilevanti nonché, con specifico riguardo ai provvedimenti civili, potrà includere decisioni, anche interinali, che trattino questioni innovative, normalmente non impugnate o non impugnabili in appello e/o in Cassazione.

In linea generale, nell'archivio potranno essere inseriti tutti i provvedimenti di merito aventi ad oggetto:

- decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
- decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni Unite;

- decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;
- decisioni che facciano applicazione di disposizioni comunitarie di nuova introduzione;
- decisioni riguardanti materie normalmente non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell'archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;
- decisioni che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti.

Nell'Archivio Merito i provvedimenti saranno acquisiti in forma integrale (PDF), senza alcuna massimazione. Gli strumenti informatici attualmente a disposizione rendono, infatti, possibile la ricerca full text – anche su documenti a struttura libera - e dunque consentono all'utente di isolare le parti d'interesse, nonostante l'assenza di una massimazione.

Come già evidenziato nella delibera del 31 ottobre 2017, l'Archivio Merito si sviluppa, quindi, su presupposti diversi – quello della novità delle questioni oggetto della decisione - rispetto alla banca dati <massiva> delle sentenze civili già attualmente esistente presso ciascun Distretto, per le quali però non è allo stato disponibile un efficace motore di ricerca testuale, né risulta possibile la consultazione a livello nazionale.

2. I provvedimenti acquisibili nella banca dati

2.1. I provvedimenti del settore civile

Per quanto riguarda il settore civile, all'interno della tripartizione classica coincidente con le tre tipologie di provvedimenti tipici del settore (e cioè: sentenze, ordinanze, decreti), dovranno essere distinti i provvedimenti di natura decisoria da quelli istruttori e cautelari e, fra questi ultimi, quelli destinati ad essere "assorbiti" nella futura decisione di merito (ad esempio, le ordinanze ex art. 700 c.p.c. in corso di causa) da quelli suscettibili di apprezzamento autonomo in quanto, normalmente, esauritivi del procedimento (ad es. decreti/ordinanze di "descrizione" per violazione di privativa ex art. 29 c.p.i.).

I provvedimenti istruttori, che raramente sono suscettibili di apprezzamento e di interesse generale, al pari dei provvedimenti cautelari resi in pendenza del procedimento di merito o comunque destinati ad essere superati dalla sentenza finale, andranno, ovviamente, esclusi dalla raccolta.

Una elencazione (non tassativa) dei provvedimenti acquisibili nel settore viene allegata alla presente delibera (allegato 1).

2.2. I provvedimenti del settore penale

Nel settore penale potranno essere acquisiti tutti i provvedimenti aventi natura decisoria e precisamente: le sentenze pronunciate in un qualunque grado di merito; i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 665 e seguenti c.p.p., i provvedimenti dell'ufficio e del Tribunale di Sorveglianza, le ordinanze in materia processuale autonomamente impugnabili.

Non saranno, invece acquisibili alla banca dati i provvedimenti in materia cautelare (personale e reale) "di primo grado" (del Giudice delle indagini preliminari) e "di secondo grado" (del Tribunale del riesame) sia perché si tratta di provvedimenti normalmente assunti nella fase delle indagini preliminari, nella quale operano limiti alla pubblicazione, sia perché la tempistica media di decisione dei ricorsi per Cassazione ex artt. 311 e 324 c.p.p. avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale del riesame è assai contenuta.

Analoghe considerazioni riguardano i provvedimenti in materia di misure di prevenzione che, almeno in una prima fase, vengono esclusi dall'archivio.

Non vanno acquisiti alla banca dati neppure i provvedimenti dibattimentali e di carattere meramente interlocutorio, i quali - se concernenti questioni di diritto rilevanti - troveranno comunque riscontro nelle sentenze a chiusura di ciascuna fase processuale.

Una elencazione (non tassativa) dei provvedimenti acquisibili in tale settore viene allegata alla presente risoluzione (allegato 2).

3. La tutela della privacy

Nella citata delibera del 31 ottobre 2017, si è evidenziato che le esigenze di tutela della riservatezza e la non definitività dei provvedimenti di merito inducono a riservare ai soli magistrati la consultazione dell'Archivio Merito, almeno in una prima fase, fino a che non saranno realizzate prassi che diano massima certezza circa la tutela di tali esigenze.

In vista della possibile apertura dell'Archivio Merito anche ad altri utenti si rinvia comunque alla trattazione approfondita del tema contenuta nella indicata delibera (v. paragrafo "La tutela della privacy").

Va in questa sede ribadito che la titolarità dei dati afferenti le sentenze ed i provvedimenti indicati nei paragrafi che precedono, e dunque la conseguente autorizzazione al trattamento degli stessi ai fini dell'inserimento nell'Archivio Merito, spetta ai Presidenti del Tribunale e della Corte di Appello. A costoro verrà pertanto richiesto dal Consiglio in via preventiva il rilascio dell'autorizzazione per l'alimentazione dell'Archivio Merito (allegato 3).

4. L'acquisizione dei provvedimenti nella prima fase e <a regime>.

La realizzazione dell'Archivio Merito presuppone ovviamente un'attività di raccolta dei provvedimenti della giurisprudenza di merito.

Nella fase di primo popolamento dell'Archivio Merito il Consiglio, secondo le modalità e con le garanzie indicate nella convenzione stipulata con ITTIG-CNR, affida a tale ente la selezione dei provvedimenti rilevanti e rispondenti ai criteri indicati al paragrafo 1. I provvedimenti, secondo quanto previsto in un apposito documento tecnico, saranno richiesti, dal Consiglio – attraverso il Gruppo di lavoro Banca dati di merito, istituito con delibera del 31 ottobre 2017 - in formato PDF, su indicazione di ITTIG-CNR, ai Presidenti dei Tribunali e delle Corti di Appello ovvero ai RAM, se dagli stessi delegati.

A regime, invece, allo scopo di garantire la proficua e costante acquisizione dei provvedimenti da inserire nell'Archivio e di assicurarne la provenienza geografica omogenea da tutto il territorio nazionale, nella citata delibera del CSM, si è previsto che detto materiale sia raccolto a livello locale e, previa verifica dei criteri di selezione, sia poi inoltrato alla struttura centrale di riferimento (v. paragrafo 6 e delibera CSM 31 ottobre 2017) .

A tal proposito va evidenziato che l'alimentazione dell'Archivio Merito, a seguito di interlocuzioni in sede formale di Comitato paritetico, nonché in tavoli tecnici conseguenti, fra il CSM e il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA), avverrà *a regime* a seguito delle necessarie intese in ordine alla interoperabilità dei sistemi informativi, nonché in merito alle modalità di trasmissione dei flussi dei provvedimenti, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale.

5. La struttura deputata alla raccolta dei provvedimenti a livello locale

Ai fini del più efficace espletamento della funzione di selezione e raccolta dei provvedimenti di merito a livello locale appare necessario prevedere la nomina in ciascun distretto di Corte d'appello di due Referenti dell'Archivio Merito (da qui in avanti denominati RAM), cioè deputati alla raccolta dei provvedimenti, l'uno per il settore civile, l'altro per il settore penale. La complessità delle attività di raccolta e, soprattutto, di selezione dei provvedimenti della giurisprudenza di merito nonché l'esigenza di assicurare che dette attività siano svolte senza ritardo per consentire l'inserimento delle pronunce "innovative" nella banca dati quasi "in tempo reale", sconsigliano di affidare detti compiti ai RID già presenti nei distretti e suggeriscono di nominare due referenti *ad hoc*, che si occupino in via esclusiva di tali attività.

I RAM potranno avvalersi di un Gruppo di lavoro, operante a livello distrettuale e/o di circondario. Come chiarito nella delibera del CSM dell'ottobre 2017, i Presidenti delle Corti d'appello potranno definire la struttura del suddetto Gruppo di lavoro "a geometria variabile", anche avvalendosi dell'ufficio per il processo, così da poterla adattare alle diverse realtà locali, segnatamente alle disponibilità, alle competenze, alle dimensioni ed alle peculiarità di ciascuna situazione distrettuale, e da garantire la completezza e la pluralità degli orientamenti espressi nei provvedimenti di merito da inserire nella banca dati.

Il Gruppo predetto opererà sotto il coordinamento dei RAM e i suoi componenti potranno essere individuati anche tenendo conto della appartenenza dei magistrati ai vari uffici del distretto.

I RAM saranno inquadrati nell'ambito dell'Ufficio Distrettuale dell'Innovazione (UDI) ed opereranno col supporto di detto Ufficio.

5.1. I RAM

5.1.1. I compiti dei RAM

I RAM svolgono i compiti di seguito indicati:

- a) raccolta dei provvedimenti di merito resi dai magistrati del distretto di Corte d'appello di riferimento, già individuati e loro inoltrati dai Presidenti dei singoli Uffici, a seguito delle riunioni sezionali di cui all'art. 47 quater Ord. Giud., o dagli estensori, secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.2., in formato PDF a mezzo posta elettronica ovvero attraverso ulteriori modalità o applicativi da individuarsi, previa autorizzazione, in via generale, al trattamento dei dati da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario interessato;
- b) verifica della rispondenza dei provvedimenti ai criteri di selezione predisposti dal CSM;
- c) trasmissione alla citata struttura di riferimento del materiale raccolto (cfr. delibera CSM 31 ottobre 2017), in formato PDF a mezzo posta elettronica ovvero attraverso ulteriori modalità o applicativi resi disponibili, previa interlocuzione ed intesa, dalla DGSIA;
- d) verifica dell'esistenza di banche dati presenti nel distretto di appartenenza ai fini dell'eventuale acquisizione dei provvedimenti rispondenti ai criteri di selezione predisposti dal CSM;
- e) programmazione di iniziative per assicurare l'effettività e la continuità della raccolta dei provvedimenti.

Nella fase di primo popolamento dell'Archivio Merito, i RAM cureranno l'acquisizione dei provvedimenti in formato PDF, presso le cancellerie degli uffici del distretto, se richiesti dal Gruppo di Lavoro banca dati di merito, come da indicazione dell'ITTIG-CNR, nell'ambito dell'incarico conferito con convenzione ex art. 15 legge 241/90 dal Consiglio, previo rilascio della autorizzazione, in via generale, al trattamento dei relativi dati contenuti nei provvedimenti da parte dei dirigenti degli uffici giudicanti interessati. I RAM provvederanno poi a curare la trasmissione di detti provvedimenti, su disposizione del Gruppo di Lavoro citato, all'ente convenzionato con le modalità tecniche prefissate.

I RAM sono inoltre tenuti a fissare riunioni periodiche (almeno due all'anno) con i Presidenti di sezione e/o degli uffici del distretto, per verificare l'effettività della raccolta dei provvedimenti di merito, risolvere eventuali criticità e delineare buone prassi suscettibili di diffusione, anche nell'ambito della cooperazione fra uffici. Le riunioni sono convocate dal Presidente della Corte d'appello, su richiesta dei RAM. I verbali delle riunioni sono conservati presso la segreteria dell'Ufficio Distrettuale e trasmessi alla Settima Commissione del CSM.

I Presidenti delle Corti d'appello agevolano i rapporti della struttura come sopra delineata con la dirigenza amministrativa e i funzionari statistici, fissando apposite riunioni o incontri al fine di fornire ai due RAM l'ausilio necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la circolazione di tutte le informazioni, in particolare con i Presidenti di Sezione.

5.1.2. La nomina e la conferma dei RAM

Il CSM provvede alla nomina dei due RAM, uno per il settore civile, uno per il settore penale (da individuare tra gli uffici giudicanti e quelli requirenti), in ciascun distretto di Corte d'appello.

Le nomine devono essere comunicate ai dirigenti degli uffici giudiziari.

I titoli per la valutazione delle domande sono fissati nei bandi di concorso. Nella valutazione dei titoli si darà rilievo alle pregresse e specifiche competenze ed esperienze in ambito giudiziario e/o scientifico comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante nell'attività di studio, elaborazione e selezione della giurisprudenza di merito, nonché alle sue positive esperienze di coordinamento ed organizzazione di gruppi di lavoro.

E' opportuno prevedere che i RAM siano magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

I RAM sono nominati con delibera plenaria, su proposta della Settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, previo interpello tra i magistrati dell'Ufficio di appartenenza. La segreteria della Settima Commissione del Consiglio tiene aggiornato l'elenco dei RAM.

Non possono ricoprire l'incarico i magistrati che svolgono funzioni direttive, semidirettive, i magistrati che fanno parte del Consiglio giudiziario e della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati referenti per la formazione, i magistrati di riferimento per l'informatica (MAGRIF), i referenti distrettuali per l'informatica (RID) ed i magistrati delle Commissioni Flussi.

I RAM ricoprono l'incarico per due anni, rinnovabile per altri due, previa dichiarazione di disponibilità da presentare almeno quattro mesi prima della scadenza.

Al termine del periodo biennale ed ai fini del rinnovo dell'incarico, i RAM devono predisporre un resoconto dell'attività svolta, da inviare alla Settima Commissione congiuntamente alla dichiarazione di disponibilità.

Il Consiglio superiore, ai fini del rinnovo dell'incarico, verifica l'impegno del RAM e l'attività svolta nella raccolta e trasmissione dei provvedimenti da inserire nella banca dati.

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il CSM provvede ad un nuovo interpello, all'esito del quale, qualora non vi siano nuovi aspiranti, il RAM in carica potrà essere confermato per ulteriori 12 mesi e solo per una volta.

5.1.3. L'esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria

Almeno nella prima fase di attuazione del progetto, i RAM non potranno usufruire di alcun esonero dall'attività giurisdizionale ordinaria.

5.1.4. L'attività di formazione dei RAM

La Settima Commissione del Consiglio superiore della magistratura organizza almeno un incontro annuale di studio per i RAM, finalizzato alla formazione degli stessi e alla informazione sulle tematiche caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio.

All'incontro annuale possono essere invitati a partecipare anche i Presidenti di Tribunale e di Corte d'appello, o loro delegati, qualora le esigenze di formazione, informazione e coordinamento lo richiedano.

5.2. L'attività di raccolta dei provvedimenti

Secondo la delibera del CSM, i provvedimenti di merito da inserire in Archivio Merito devono essere raccolti presso ogni ufficio giudiziario e/o Sezione (ove esistente) di Tribunale e di Corte d'appello, con l'ausilio delle risorse dell'ufficio del processo, se disponibili, impiegando, sistematicamente, sotto la responsabilità del Presidente, le riunioni sezionali periodiche previste dall'art. 47-*quater* Ord. Giud. e dall'art. 54 della Circolare del CSM sulle Tabelle per il triennio 2017/19 (Circ. Prot. 1318 del 26.1.2017).

Tali riunioni hanno invero lo scopo di assicurare anche lo "scambio delle informazioni giurisprudenziali" e, dunque, possono essere impiegate per raccogliere i provvedimenti "di interesse"

secondo i criteri di selezione definiti dal CSM.

I provvedimenti raccolti in occasione delle riunioni o comunque acquisiti dai Presidenti degli uffici e/o di Sezione di Tribunale e di Corte d'appello dovranno essere trasmessi in formato PDF o comunque segnalati (per la successiva acquisizione in formato PDF) al RAM civile o penale, a seconda della natura del provvedimento.

I provvedimenti d'interesse – in quanto rientranti nei criteri definiti dal CSM ai fini dell'inserimento nella banca dati - potranno essere inoltrati o comunque segnalati ai RAM direttamente dall'estensore o dal Presidente di collegio.

6. I poteri di coordinamento dei Presidenti delle Corti di Appello

Come già sopra precisato, i Presidenti di Corte d'appello, di concerto con i RAM, valutano l'opportunità di istituire il Gruppo di lavoro per l'Archivio Merito in relazione alla situazione concreta del distretto (v. paragrafo 5.) e provvedono alla nomina dei relativi componenti, con durata biennale, rinnovabile una sola volta.

I verbali delle riunioni sono conservati presso la segreteria dell'Ufficio Distrettuale dell'Innovazione e trasmessi alla Settima Commissione del CSM.

I Presidenti di Corti d'appello agevolano i rapporti dei RAM con la dirigenza amministrativa fissando apposite riunioni o incontri al fine di fornire ai due RAM l'ausilio necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la circolazione di tutte le informazioni, in particolare con i Presidenti di Sezione.

Si dispone la trasmissione della presente delibera ai Capi degli Uffici Giudiziari e al Ministro della Giustizia. Si invitano i Presidenti di Corte di Appello e i Presidenti dei Tribunali ad autorizzare il trattamento dei dati dei provvedimenti giudiziari per le finalità indicate in parte motiva, secondo l'allegato modulo da inserire sulla piattaforma informatica presente sul sito <http://asia.cosmag.it/merito/pages/login.php>

ALLEGATO 1

SCHEMA DI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI CIVILI

I) TRIBUNALE (primo grado):

A) SENTENZE

- 1) sentenze ordinarie (monocratiche o collegiali) impugnabili in appello, rito ordinario;
- 2) sentenze opposizione atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c.) non impugnabili;
- 3) sentenze rito lavoro impugnabili (locazioni);

B) ORDINANZE

- 1) ordinanze 702 bis/ter c.p.c. monocratiche (rito sommario) appellabili ;
- 2) ordinanze 702 bis/ter collegiali in controversie in materia di liquidazione onorari e diritti di avvocato (art. 14 D.lvo 150/2011) non appellabili;
- 3) ordinanze 702 bis/ter del Presidente del Tribunale (art. 15 D.lgs 115/02) in controversie di opposizione a pagamento di spese di giustizia non appellabili;
- 4) ordinanze collegiali di ammissione di Class Action (art. 140 bis co. VICod Consumo) reclamabili;
- 5) ordinanze cautelari 700 c.p.c.;
- 6) ordinanze sequestro 670 c.p.c.;
- 7) ordinanze possessorie 703 c.p.c.;
- 8) ordinanze collegiali non impugnabili su reclamo avverso provvedimenti cautelari (art. 669 terdecies c.p.c.);
- 9) ordinanze di convalida di sfratto morosità o finita locazione (non impugnabili);
- 10) ordinanze istruttorie (art. 183 comma VII c.p.c.)
- 11) ordinanze Presidente in sede di separazione 708 c.p.c. (provvedimenti urgenti)
- 12) ordinanze 709 ter c.p.c. del G.I. (controversie fra genitori in separazione), impugnabili

DECRETI:

- 1) decreti camerali volontaria giurisdizione in generale (art. 737 c.p.c.);

- 2)decreti Giudice Tutelare;
- 3)decreti G.T. nomina Amministratore Sostegno (art. 405 c.c.);
- 4)decreti di liquidazione spese per patrocinio a spese Stato (T.U. 115/02);
- 5)decreti di revoca patrocinio a spese Stato (art. 136 D.lvo 115/02);
- 6)decreti collegiali su reclami avverso provvedimenti dei Conservatori, immediatamente esecutivi (artt. 2674 bis c.c., 2888 c.c., 113 ter disp. att. c.p.c.);
- 6) decreto nomina/revoca di amministratore di condominio (artt. 1129 c.c.- 64 dispattc..c.) reclamabile in appello;
- 7) decreti collegiali 710 c.p.c (modifica condizioni separazione) reclamabili;
- 8) decreti collegiali art. 9 L. n 898/70 (modifica condizioni scioglimento /cessazione effetti civili matrimonio);
- 9) decreto collegiale ammissibilità azione di R.C. contro magistrati (art. 5 L 117/88) reclamabile;
- 10) decreto camerale protezione internazionale(art. 35bis D.lvo 25 /2008 come modif dalla legge n. 46/17 di conversione del D.L. n. 13 /17) non appellabile, ma ricorribile in Cass. (NB . per le controversie instaurate prima del 17.08. 2017, ordinanza appellabile ex art. 702 bis. c.p.c.);
- 11) decreto ex art. 28 legge n. 300 del 1970 in materia di condotta antisindacale.

SOCIETA' :

- 1) decreto presidenziale di nomina/ revocaliquidatori soc. persona - 2275 c.c.;
- 2) decreto collegiale di nomina liquidatore/scioglimento società capitali: 2485 cc, 2487 c.c.;
- 3) decreto collegiale 2409 c.c (ispezione società);

PROPRIETA' INDUSTRIALE:

- 1) decreto/ ordinanza di "descrizione" per violazione privativa art 129 CPI;
- 2) ordinanze di accertamento negativo 120 comma 6 bis CPI;

ESECUZIONI IMMOBILIARI:

- 1) ordinanza sospensiva G.E.ex art. 624 c.p.c.;
- 2) ordinanza collegiale su reclamo ex art. 630co. III c.p.c.;
- 3) ordinanza del G.E. avverso atti del professionista delegato ex art. 591 ter c.p.c.;

FALLIMENTI:

- 1) sentenza dichiarativa fallimento(art. 16 L.F.) reclamabile in appello;
- 2) decreto collegiale decisorio su opposizione allo Stato passivo - art. 98 L.F. (in passato erano sentenze);
- 3)decreto collegiale di ammissione /rigetto concordato preventivo- art. 163 L.F.;
- 4) decreto collegiale su offerte concorrenti in concordato ex art. 163 bis L-F.;
- 5) decreto collegiale su contratti pendenti art. 169 bis L.F.;6)decreto omologa concordato 180 L.F.;
- 7) decreto collegiale su reclamo contro atti del Curatore e del comitato dei creditoriart. 36 L.F.;
- 8) decreto collegiale su reclamo avverso provvedimenti del G.D. art. 26 L.F.;
- 9) decreto collegiale su reclamo avverso dichiarazione di fallimento

II) APPELLO(secondo grado):

- 1) Sentenze Corte App.
- 2) Sentenze Tribunale su appelli a sentenze G.d.P.,
- 3) Ordinanze inammissibilità appello 348 bis c.p.c. (non impugnabili);
- 4) Ordinanze 351 c.p.c. (sospensive);
- 5) Ordinanze 373 c.p.c. (sospensive pendente ricorso in Cassazione);
- 6) Decreti camerall ex art. 739 c.p.c. In sede di reclamo (volontaria giurisdizione, famiglia, ecc.);
- 7) Decreti"separativi" – 337 bis e ter c..c. (su figli anche per coppie di fatto), non ricorribili in Cassazione;
- 8) Decreti rito camerale su reclamo avverso decreti Tribunale2409 c.c. (azioni responsabilità amministratori e sindaci società), Class Action,

Corte Appello in grado unico:

- 1) Legge 89/2001 (Pinto) – decreto monocratico- art. 4 comma IV;
- 2) Legge 89/2001 (Pinto)- decreto collegiale su opposizione..- art. 5 ter;
- 3) T.R.A.P. l 1775/1933- - sentenze in unico grado C.A. impugnabili al Tribunale Superiore Acque Pubbliche, (ricorribili a SS.UU. solo per giurisdizione, incompetenza, ecc. poter, violazione legge);
- 4) Decreti exequatur sentenze straniere (Convenzione Lugano, Reg. CE 44/2011 e ss.);
- 5) ordinanze 702 bis/ter del Presidente della Corte (art. 15 D.lgs 115/02) in controversie di opposizione a pagamento di spese di giustizia non impugnabili.

ALLEGATO 2

PROVVEDIMENTI DA ACQUISIRE NELL'ARCHIVIO DI MERITO DI ITALGIURE WEB – SETTORE PENALE

Potranno essere inseriti nella banca dati:

- le sentenze pronunciate dal Giudice dell'Udienza preliminare con qualunque rito, comprese quelle ex artt. 425 e 129 c.p.p. ed in materia di giurisdizione e competenza;
- le sentenze pronunciate dal Tribunale, monocratico o collegiale, con qualunque rito, comprese quelle ex artt. 469 e 129 c.p.p. ed in materia di giurisdizione e competenza;
- le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello con qualunque rito;
- i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 665 e ss c.p.p.;

Potranno inoltre essere inseriti nell'archivio di merito i provvedimenti:

- su questioni pregiudiziali ex art. 3 c.p.p.;
- di conflitto di giurisdizione e competenza;
- di sospensione per incapacità ex art. 71 c.p.p.;
- di restituzione nel termine art. 175 c.p.p.;
- di sospensione ex art. 479 c.p.p.;
- in materia di revisione ex art. 630 c.p.p.

Dovranno essere certamente inserite, in quanto solitamente d'interesse per gli operatori del diritto, le ordinanze in materia di questioni di legittimità costituzionale (sia di declaratoria di inammissibilità o di rigetto sia di rimessione alla Corte costituzionale), salvo che non siano meramente ripetitive di altri provvedimenti del medesimo contenuto già presenti nell'archivio.

Il gruppo ha ritenuto opportuno escludere dalla banca dati i **provvedimenti in materia cautelare** (personale e reale), nè "di primo grado" (del Giudice delle indagini preliminari), nè "di secondo grado" (del Tribunale del riesame). E ciò per una pluralità di ragioni: sia perché si tratta di provvedimenti normalmente assunti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, da un lato, opera il segreto istruttorio, dall'altro lato, è più pressante l'esigenza di salvaguardia della privacy e del principio di non colpevolezza; sia e soprattutto perché la tempistica media di decisione dei ricorsi per cassazione ex artt. 311 e 324 c.p.p. avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale del riesame è assai contenuta sicchè non v'è una reale utilità di inserire in archivio i provvedimenti del merito cautelare, rischiando di recare pregiudizio alle istanze appena delineate, quando è possibile consultare in tempi brevi sull'archivio Italgiure Web la sentenza di legittimità sulle analoghe questioni trattate dai giudici della cognizione cautelare.

Analoghe considerazioni riguardano i provvedimenti in materia di **misure di prevenzione**. Si tratta invero di provvedimenti fondati su presupposti assai sfumati (non a caso censurati dalla Corte EDU) e che sono comunque suscettibili di ricorso per cassazione e dunque definiti in tempi relativamente brevi, di tal che le eventuali questioni in essi affrontate sono destinate a trovare una soluzione nella decisione della Cassazione.

Le esigenze di tutela della *privacy* e del principio di non colpevolezza testè delineate sconsigliano altresì di inserire nell'archivio i **provvedimenti di archiviazione** (decreti e ordinanze), salvo si tratti di provvedimenti di particolare rilievo, nel qual caso l'acquisizione alla banca dati potrà essere disposta previa anonimizzazione.

Per ovvie ragioni connesse alla tutela delle investigazioni, non potranno essere acquisiti i **provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni**.

Il gruppo ha convenuto sul fatto che non possano essere acquisiti alla banca dati le **ordinanze dibattimentali**, i **provvedimenti di carattere meramente interlocutorio** ed, in genere, né quelli pronunciati dal giudice durante la celebrazione del processo a soluzione delle diverse questioni poste dalle parti, i quali – se concernenti questioni di diritto rilevanti – troveranno comunque riscontro nelle sentenze a chiusura di ciascuna fase processuale.

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Settima Commissione

Il sottoscritto Presidente del Tribunale/Corte di Appello di

- autorizza il Consiglio Superiore della Magistratura - e, nei limiti della convenzione ex art. 15 L. 241/1990, l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – nonché il CED della Suprema Corte di Cassazione al trattamento dei dati dei provvedimenti giudiziari trasmessi, su richiesta del Gruppo di Lavoro presso il CSM, da inserire, previa anonimizzazione ed oscuramento dei dati sensibili, nell'Archivio Merito di ItalgireWeb, per le finalità indicate nelle delibere del CSM del 31 ottobre 2017 e del 9 maggio 2018;
- agli stessi fini autorizza in via generale, quali responsabili del trattamento, i Referenti Archivio Merito (RAM), nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Tanto in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

...../.....

Il Presidente